



21533-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 529/2021
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	CC - 11/02/2021
FRANCESCO CENTOFANTI		R.G.N. 25867/2020
RAFFAELLO MAGI		
MARIAEMANUELA GUERRA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di VASTO

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Tomaso Epidendio che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

MBS

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 18.2.2020 il Tribunale di Vasto, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di (omissis) la sospensione condizionale della pena, applicata dalla sentenza pronunciata in data 19.11.2015 dallo stesso Tribunale, per omesso adempimento della condizione apposta del pagamento della provvisionale in favore della parte civile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 165 cod. pen., in quanto al beneficio era stata apposta condizione avente contenuto indeterminato.

Viene anche denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della possibilità o meno per il condannato di adempiere alla condizione imposta, in ragione delle sue precarie condizioni economiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato e va quindi disposto annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata.

La sentenza di condanna, pronunciata in data 19.11.2015 dal Tribunale di Vasto, che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena aveva espressamente statuito in questi termini: " *Concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena condizionata al pagamento del danno*".

Al beneficio era dunque apposta condizione dal contenuto indeterminato, non avendo la sentenza proceduto alla liquidazione del danno in favore della parte civile, limitandosi a pronunciare condanna risarcitoria generica, riservata al giudice civile la liquidazione del danno, e a riconoscere alla parte civile una provvisionale di € 2.000.

In giurisprudenza si è affermata la illegittimità, per violazione dell'art. 165, comma 1, cod. pen., dell'apposizione, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, di una condizione a contenuto indeterminato (Sez. 1, 27.1.2011, Facciolo, Rv. 249806; Sez. 1, 25.1.2016, Amendola, Rv. 267431).

Ne consegue che ove, come nel caso in esame, si discuta della revoca del beneficio per omesso adempimento all'obbligo (a contenuto indeterminato) imposto, la giurisprudenza citata, condivisa da questo collegio, ha aggiunto che la indeterminatezza dell'obbligo comporta la inesigibilità dell'adempimento, con conseguente preclusione per la revoca del beneficio.

Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata dichiarando come non apposta la condizione indeterminata alla sospensione della pena.

Il presente provvedimento sia comunicato anche al P.M. competente per l'esecuzione.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando come non apposta la condizione indeterminata alla sospensione della pena. Dispone che il presente provvedimento sia comunicato anche al P.M. competente per l'esecuzione.

Così deciso l'11 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Maria Stefania Di Tomassi

